

Publicato il 15/04/2019

N. 00215/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2018 REG.RIC.



RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2018, proposto da
....., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca D'Andrea, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio, in Ancona, via San Martino 25;

CONTRO

Comune di, - Dirigente Settore Patrimonio

nei confronti

..... non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del T.A.R. Marche n. 562/2016 pronunciata il 7 ottobre 2016 in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.c., con i conseguenti provvedimenti
rescissori, in particolare l'annullamento della determinazione del Dirigente del
Servizio Direzione Patrimonio del Comune di, dell'11 luglio 2016 n.
1433 notificata il 22/8/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 il dott. Tommaso Capitano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. impugna per revocazione la sentenza di questo Tribunale n. 562 del 17 ottobre 2016 (con la quale era stato respinto il ricorso proposto dallo stesso sig. - nonché, con riguardo ad un diverso ma analogo provvedimento, dal sig. - avverso il provvedimento prot. n. 1433 dell'11 luglio 2016, recante la declaratoria di decadenza della concessione demaniale n. 34/2011), deducendo che:

- la sentenza in epigrafe si è fondata su documenti che, dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, si sono rivelati falsi;

- in particolare, come emerge dagli atti allegati al ricorso (ed in particolare dall'ordinanza prot. n. 19799 del 2 febbraio 2018 - allegato n. 5 al ricorso - e dalla pratica di condono n. 11921 dell'11 giugno 1986 - allegato n. 7 al ricorso.

Su tali documenti si tornerà *infra*), per un verso lo stesso Comune ha accertato che il sig., oltre a non aver realizzato l'opera abusiva, non ne è nemmeno il proprietario, per altro verso rileva il fatto che in relazione al manufatto in parola è pendente una pratica di condono edilizio presentata dall'autore dell'abuso nel 1986 (e di cui esso ricorrente non aveva nessuna contezza, se non altro per ragioni anagrafiche, visto che nel 1986 egli era ancora minorenne);

- vengono pertanto a mancare in radice i presupposti sui quali il Comune aveva fondato la declaratoria di decadenza per violazione da parte del concessionario degli obblighi assunti in sede di stipula del contratto di concessione e, di conseguenza, degli artt. 47, let. f), e 54 c.n.

2. Né il Comune né il sig. si sono costituiti in giudizio.

In vista dell'udienza di trattazione parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno delle domande proposte, richiamando in particolare la sentenza di questo Tribunale n. 312 del 2012 (passata in giudicato), relativa a vicenda sottostante analoga.

3. Il ricorso per revocazione della sentenza di questo Tribunale n. 562 del 2016 va accolto, sia con riguardo alla domanda rescindente sia con riguardo alla domanda rescissoria, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati dal sig. con il ricorso n. 549/2016 R.G. Naturalmente, poiché il presente ricorso per revocazione è stato proposto solo dal sig., mentre il ricorso n. 549/2016 R.G. era stato proposto anche dal sig., l'accoglimento del presente ricorso ha effetto solo nei riguardi dell'odierno ricorrente.

Sempre in premessa, il Collegio non ritiene necessaria, ai fini della presente decisione, la formale acquisizione agli atti di una copia del fascicolo di cui al ricorso n. 549/2016 R.G., e ciò in quanto le ragioni di parte ricorrente emergono già dalla lettura dei documenti allegati al presente ricorso. Ciò detto, con riguardo alla domanda rescindente si osserva che non vi è alcun dubbio sul fatto che gli atti allegati al presente ricorso (ed in particolare l'ordinanza n. 19799/2018, con la quale il dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia ha revocato in autotutela l'ordinanza di demolizione del manufatto in parola, notificata al sig. in data 26 settembre 2017, e la pratica di condono a suo tempo avviata dall'autore dell'abuso edilizio per cui è causa) dimostrano che il convincimento del Tribunale si è fondato su presupposti rivelatisi in seguito falsi. Nella specie rileva altresì il fatto che l'accertamento della falsità di tali presupposti è stata operata dalla controparte del sig., ossia dal Comune, il quale, una volta verificato che il manufatto abusivo per cui è causa è di proprietà del sig., ha correttamente revocato l'ordinanza di demolizione n. 017/E, provvedendo ad adottare contestualmente un nuovo atto di diffida, diretto sia al sig.

che al sig. (sul punto si tornerà in sede di esame della domanda rescissoria).

Rileva inoltre, come detto, il fatto che il Comune non abbia tenuto conto della circostanza che il manufatto in parola è oggetto di una domanda di condono edilizio pendente dal 1986, la quale andrà comunque definita dal competente ufficio, secondo una prassi ben nota a questo Tribunale (sul punto si veda ad esempio la sentenza n. 933 del 2015, relativa ad una domanda di condono presentata anch'essa nel 1986 e definita con un diniego nel 2015).

Anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio va però sin d'ora evidenziato che, sia in sede amministrativa sia nel giudizio di cui al citato ricorso n. 549/2016 R.G., il sig. si era sempre qualificato come proprietario del manufatto per cui è causa, il che ha sicuramente indotto il Comune a non approfondire la questione, non essendo la proprietà dell'opera un punto controverso. Analogo discorso è a farsi per il Tribunale, non essendo emerso nel corso del precedente giudizio alcun contrasto fra le parti circa la proprietà dell'opera abusiva.

Il fatto che il sig. si fosse dichiarato proprietario ha poi impedito al Comune di verificare all'epoca la pendenza della pratica di condono, visto che tale pratica è intestata al sig. e dunque un'eventuale ricerca in archivio avrebbe dato esito negativo.

La sentenza n. 562/2016 va dunque annullata, ai sensi degli artt. 395, n. 2 e n. 3, e 396 c.p.c.

5. Passando al giudizio rescissorio, anche questa domanda va accolta, nei termini che seguono.

E' infatti del tutto evidente che il convincimento maturato dal dirigente del Settore Patrimonio circa la gravità dell'inadempimento del sig. agli obblighi derivanti dalla titolarità della concessione demaniale è stato influenzato in modo decisivo dalle risultanze dell'istruttoria svolta dallo Sportello Unico Integrato per l'Edilizia, e questo sia con riguardo all'imputabilità dell'abuso (essendo risultato in seguito che il sig. non

solo non aveva realizzato il manufatto *de quo*, ma non ne era nemmeno divenuto proprietario al momento dell'adozione degli atti impugnati con il ricorso del 2016), sia con riguardo all'esistenza stessa dell'abuso (essendo emersa la pendenza di una pratica di condono).

Pertanto il provvedimento prot. n. 1433 dell'11 luglio 2016, con cui è stata dichiarata la decadenza del concessionario, va annullato per erroneità dei presupposti di fatto, con conseguente facoltà dell'amministrazione di riprendere eventualmente in esame la questione una volta che sarà stata definita la pratica di condono.

Laddove il condono dovesse essere rilasciato, *nulla quaestio* (nel senso che verrebbe meno qualsiasi problematica di violazione degli obblighi assunti dal concessionario in relazione all'esistenza del manufatto in questione), mentre in caso contrario il Comune potrà rivalutare la posizione del concessionario previa verifica dell'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori che saranno adottati in conseguenza del rigetto della domanda di condono, e questo in considerazione del fatto che il ricorrente non è proprietario dell'opera abusiva.

In questo senso - e con riguardo a quanto esposto da parte ricorrente nella citata memoria conclusionale - va infine precisato che il Collegio, anche in base al disposto dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può già in questa sede esaminare la questione della spettanza del condono e/o quella connessa della illegittimità di un'ordinanza di demolizione che, ad oggi, il Comune intimato non ha ancora adottato.

6. In conclusione, il ricorso va accolto sia con riguardo alla domanda rescindente, con conseguente annullamento della sentenza di questo Tribunale n. 562 del 17 ottobre 2016, sia con riguardo alla domanda rescissoria, con conseguente annullamento dell'ordinanza prot. n. 1433 dell'11 luglio 2016 adottata dal dirigente del Settore Patrimonio del Comune di e degli atti presupposti in essa richiamati.

Le spese del giudizio, per quanto detto al precedente paragrafo 4., vanno però compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO